

Ufficio Personale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0302 202/2023

Responsabile Istruttoria
GASPARD MONICA

Determina n. 69 del 22/03/2023

Oggetto: PAGAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE A SEGUITO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 122.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;
- la legge regionale 21 dicembre 2022 n. 32 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali.*);

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*);
- il Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto in data 13.12.2010 e, in particolare, l'art. 51 (*Ferie*), che, al comma 12, recita testualmente: *“Il pagamento delle ferie avviene solo nel caso in cui alla data di cessazione del rapporto di lavoro le stesse non siano state effettuate o per esigenze di servizio o per una delle assenze di cui al comma 10”*;
- l'art. 5, comma 8, del D. L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, dove è stabilito che le ferie sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0040033 dell' 08/10/2012 ad oggetto *“Decreto legge n. 95 del 2012 – art. 5, comma 8 – abrogazione della liquidazione delle ferie non godute”* che recita: *“Alla luce di quanto esposto e della citata giurisprudenza si è, pertanto, dell'avviso che, a regime, nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato d.l. n. 95 del 2012 non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.”*;
- il parere n. 154/2020 del Consiglio di Stato, con il quale si chiarisce che il dipendente ha diritto all'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile anche quando una normativa settoriale isolatamente interpretata sembri formulare un divieto in tal senso;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 19330 del 15.06.2022;
- determinazione n. 200 del 19.05.2022, a firma del sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, con la quale all'astensione anticipata dal lavoro del dipendente matr. 122, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a), del D.lgs. 151/2001, dal 14.05.2022 al 13.10.2022 compresi;
- la determinazione n. 422 del 10.10.2022, a firma del sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, relativa all'astensione retribuita obbligatoria dal lavoro del dipendente matr. 122 dal 14.10.2022 al 13.12.2022 compresi, per giustificato motivo;
- la determinazione n. 529 del 14.12.2022, a firma del responsabile del servizio, relativa all'astensione retribuita obbligatoria dal lavoro del dipendente matr. 122 dal 14.12.2022 al 14.03.2023, per giustificato motivo;

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo 02.03.2023 al n. 2494 il dipendente matricola 122 ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 01.04.2023 (ultimo giorno lavorativo 31.03.2023);

RILEVATO che il dipendente anzidetto non ha fruito delle ferie residue pari a n. 22 giornate per cause non ascrivibili né allo stesso né al datore di lavoro;

RILEVATO che le suddette assenze dal servizio rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 51, comma 10, del T.U. del 13.12.2010;

RITENUTO di poter liquidare al dipendente matr. 122, sulla base del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del parere del Consiglio di Stato e della sentenza della Corte di Cassazione citati in premessa, le ferie maturate e non fruite dallo stesso pari a n. 22 giorni;

EVIDENZIATO che l'indennità sostitutiva per ferie non godute da riconoscere al dipendente suddetto ammonta ad € 1.610,62;

PRESO ATTO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale

almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 14/12/2022 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 ed ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- come da Circolare del Ministro dell'Interno n. 128 del 30/12/2022, il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 ed è stato contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Comune di Valtournenche, nelle more dell'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI EROGARE al dipendente matricola 122 l'importo di € 1.610,62 a titolo di indennità sostitutiva relativa a n. 22 giorni di ferie maturate alla data del 31 marzo 2023 (ultimo giorno di servizio) e non godute per cause non imputabili né al lavoratore stesso né all'ente datore di lavoro;
2. DI IMPUTARE contabilmente la spesa suddetta ai capitoli/articoli del bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2023, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;
3. DI DARE ATTO che:
 - il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il sottoscritto in qualità di responsabile dell'Area amministrativa, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6, della L. R. 54/1998;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990, dell'art. 6bis della L. R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 - agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto destinatario del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
5. DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;

- ricorso giurisdizionale al TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D.l.gs. 104/2010, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**